

REGIONE LOMBARDIA

L.R. 15 dicembre 2006, n. 29 ⁽¹⁾.

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 18 dicembre 2006, n. 51, S.O. 18 dicembre 2006, n. 1

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

OGGETTO DEL TESTO UNICO

Art. 1

Oggetto

1. Il presente testo unico riunisce le disposizioni regionali in materia di istituzione di nuovi comuni, mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali, nonché di promozione e coordinamento delle iniziative per l'istituzione di nuove province e per il mutamento delle circoscrizioni provinciali.

TITOLO II

CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo, in attuazione dell'articolo 133 della Costituzione e dell'articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, disciplina i presupposti e le procedure da osservare nell'istituzione di nuovi comuni e nella fusione di quelli esistenti, nella modifica delle circoscrizioni territoriali e della

denominazione dei comuni, nonché nell'esercizio di ogni altra funzione attribuita alla Regione in materia di circoscrizioni comunali ⁽²⁾.

(2) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 8 luglio 2015, n. 20*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 3

Coordinamento e pubblicizzazione delle informazioni

1. Al fine di contribuire ulteriormente alla promozione ed alla diffusione dei processi di ridisegno istituzionale, funzionale e territoriale dei comuni lombardi, la Regione garantisce l'accesso degli enti locali a tutte le banche dati regionali e tutela la massima circolazione delle informazioni.

TITOLO II

CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

CAPO II

Individuazione delle tipologie

Art. 4

Istituzione di nuovi comuni

1. L'istituzione di nuovi comuni può aver luogo a seguito:

- a) della fusione di due o più comuni contigui;
- b) della istituzione, in uno o più comuni, di una o più borgate del comune o di più comuni, quando le condizioni dei luoghi non lo sconsiglino e sempreché il nuovo comune non abbia popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la costituzione del nuovo comune non comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano al di sotto di tale limite;
- c) di scorporo da aree d'intensa urbanizzazione site nell'area metropolitana di Milano, ai sensi dell'*articolo 25 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 5

Mutamento delle circoscrizioni comunali

1. Al mutamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni si procede nei casi di:

- a).incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo ⁽³⁾;

- b) distacco di una frazione o borgata da un comune e sua aggregazione ad un comune contiguo;
- c) ampliamento del territorio di un comune al quale viene aggregata parte del territorio di altro comune contiguo;
- d) rettifica dei confini.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 8 luglio 2015, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 6

Mutamento delle denominazioni comunali

1. La denominazione dei comuni può essere modificata in seguito al mutamento della rispettiva circoscrizione territoriale ovvero quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche.

CAPO III

Disposizioni procedurali

Art. 7

Iniziativa legislativa

1. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi comuni, per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti, è esercitata nelle forme previste dallo Statuto della Regione.

2. Ai fini della presente legge, per le proposte di iniziativa popolare si applicano le disposizioni della *legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1* (Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi ed altri atti della regione).

3. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa popolare, i consigli comunali, con deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati, o la maggioranza degli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate, interessati all'adozione di uno dei provvedimenti previsti dagli articoli precedenti, possono presentare richiesta al Presidente della Giunta regionale per la promozione della relativa procedura e per la presentazione del progetto di legge, previa verifica dei requisiti formali della richiesta; le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di iniziativa popolare ⁽⁴⁾.

3.1. Nel caso di incorporazione di comuni, i comuni interessati effettuano il referendum consultivo di cui all'articolo 1, comma 130, quinto periodo, della *legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), prima che i relativi consigli comunali deliberino la richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di legge di cui al comma 3 ⁽⁵⁾.

3-bis. La richiesta dei consigli comunali o della maggioranza degli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate di cui al comma 3 è presentata al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre il 1° gennaio di ogni anno ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾.

4. A seguito della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale, il Presidente della Regione trasmette il progetto di legge al Presidente del Consiglio regionale entro il 1° aprile ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾.

4-bis. In caso di richiesta di avvio della procedura di cui al comma 3.1, le delibere dei consigli comunali interessati attestano, ai fini della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale, l'effettuazione del referendum secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, ne riportano gli esiti e indicano l'eventuale sussistenza di contenzioso sulla regolarità delle operazioni referendarie o anche sui risultati della votazione. I comuni interessati allegano alla richiesta i verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria, nonché ogni altra documentazione utile ai fini della deliberazione del Consiglio regionale relativa alla possibile assunzione del referendum ai sensi dell'articolo 9-bis ⁽¹⁰⁾.

5. Ciascun progetto di legge è accompagnato da una relazione che pone in evidenza le esigenze di più razionale assetto del territorio, di carattere economico e finanziario e di organizzazione e gestione dei servizi che lo giustificano.

(4) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lettera a)*, *L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(5) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lettera c)*, *L.R. 8 luglio 2015, n. 20*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(6) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, lettera b)*, *L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera a)*, *L.R. 26 maggio 2016, n. 14*, a decorrere dal 31 maggio 2016, con l'applicabilità di cui all'art. 1, comma 2.

(7) Per la modifica della tempistica di cui al presente comma vedi la *Circ. reg. 29 giugno 2016, n. 12*.

(8) Comma prima sostituito dall'*art. 9, comma 1, lettera c)*, *L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera b)*, *L.R. 26 maggio 2016, n. 14*, a decorrere dal 31 maggio 2016, con l'applicabilità di cui all'art. 1, comma 2.

(9) Per la modifica della tempistica di cui al presente comma vedi la *Circ. reg. 29 giugno 2016, n. 12*.

(10) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lettera d)*, *L.R. 8 luglio 2015, n. 20*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 8*Pareri*

1. I progetti di legge per la istituzione di nuovi comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sono trasmessi, per la formulazione del parere di merito con deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati, ai consigli comunali interessati che non si siano già espressi a norma dell'articolo 7, comma 3; la trasmissione dei progetti di legge di iniziativa popolare è effettuata successivamente alla dichiarazione di ammissibilità degli stessi da parte dell'Ufficio di Presidenza a norma degli *articoli 9 e 12 della L.R. n. 1/1971*.

2. I progetti di legge sono altresì trasmessi al consiglio provinciale territorialmente competente, nonché, qualora si tratti di un comune montano, all'assemblea della comunità montana nel cui ambito territoriale lo stesso ha sede, per la formulazione del rispettivo parere di merito.

3. I pareri di cui ai commi 1 e 2 debbono essere resi al Consiglio regionale entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del progetto di legge; decorso tale termine si intendono favorevoli ⁽¹¹⁾.

(11) Comma così modificato prima dall'*art. 7, comma 15, lettera a), L.R. 5 agosto 2010, n. 13* e poi dall'*art. 9, comma 1, lettera d), L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

Art. 9*Referendum consultivo* ⁽¹²⁾.

1. [Decorsi i termini di cui all'articolo 8, il progetto di legge ed i pareri pervenuti sono esaminati dalla commissione consiliare competente che li trasmette con propria relazione al Consiglio regionale] ⁽¹³⁾.

2. L'effettuazione del referendum, ai fini di quanto previsto dall'articolo 133 della Costituzione è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della commissione consiliare competente, entro il 15 maggio di ogni anno, successivamente alla trasmissione dei progetti di legge per i pareri di cui all'articolo 8 ⁽¹⁴⁾.

3. La consultazione referendaria deve riguardare l'intera popolazione dei comuni interessati da modifiche territoriali salvo che, per le caratteristiche dei gruppi presenti sul territorio degli stessi, dei luoghi, delle infrastrutture e delle funzioni territoriali, nonché per la limitata entità della popolazione o del territorio, rispetto al totale, si possano escludere dalla consultazione le popolazioni che non presentino un interesse diretto e qualificato alla variazione territoriale.

4. I risultati del referendum sono valutati sulla base sia del risultato complessivo sia degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.

4-bis. La votazione si intende favorevole in caso di conseguimento, in ogni comune interessato, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi ⁽¹⁵⁾.

5. Qualora i residenti aventi diritto al voto ai sensi dell'*articolo 26 della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34* (Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione *L.R. 31 luglio 1973, n. 26* e successive modificazioni) siano in numero non superiore a cinquanta alla data di presentazione del progetto di legge, il Consiglio regionale può deliberare di effettuare la consultazione della popolazione interessata secondo modalità semplificate, in deroga alle previsioni del comma 9, volte al contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei diritti di segretezza e libertà del voto ⁽¹⁶⁾.

5-bis. La data di effettuazione della consultazione di cui al comma 5, in ogni caso successiva al decorso dei termini di cui all'articolo 8, è fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il comune o i comuni interessati. La consultazione si svolge presso la sede del comune o dei comuni interessati; a tal fine gli uffici comunali preposti, in aula aperta al pubblico:

a) procedono allo spoglio dei voti;

b) computano i voti favorevoli e contrari alla proposta;

c) redigono e trasmettono al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione ⁽¹⁷⁾.

5-ter. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuti i verbali di cui al comma 5-bis, lettera c), ne dispone con decreto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. I pareri di cui all'articolo 8 e i risultati della consultazione di cui al comma 5 sono trasmessi, a cura del Presidente del Consiglio regionale, alla competente commissione consiliare per l'ulteriore corso del procedimento legislativo ⁽¹⁸⁾.

5-quater. Con decreto del dirigente regionale competente in materia di enti locali:

a) è approvato il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore;

b) è approvato il modello del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati;

c) sono individuate le modalità di convocazione degli elettori;

d) possono essere emanate ulteriori indicazioni operative anche per eventuali casi particolari riguardanti il comune o i comuni interessati dalla consultazione ⁽¹⁹⁾.

5-quinquies. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti alle consultazioni di cui al comma 5 fanno carico alla Regione. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni sono rimborsate dalla Regione ai sensi del comma 9-bis ⁽²⁰⁾.

6. Qualora il mutamento della circoscrizione interessi porzioni di territorio prive di residenti non si fa luogo a referendum.

7. La data di effettuazione dei referendum deliberati ai sensi del comma 2 è fissata, previa intesa con il competente organo statale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato entro il 20 luglio e comunicato ai presidenti delle corti d'appello e delle commissioni elettorali circondariali interessate. I referendum si svolgono nella stessa data (Referendum Day) di norma in una domenica di ottobre, in ogni caso successiva al decorso dei termini di cui all'articolo 8 ⁽²¹⁾.

7-bis. L'ufficio centrale per il referendum proclama i risultati della consultazione di cui al comma 7 entro il termine previsto dall'*articolo 27, comma 3, della L.R. 34/1983* ⁽²²⁾.

8. Qualora l'iniziativa legislativa sia esercitata ai sensi della *L.R. 1/1971*, il termine entro il quale il progetto di legge deve essere iscritto nel calendario dei lavori del Consiglio regionale è ridotto a due mesi e decorre dalla data di proclamazione dei risultati del referendum consultivo ⁽²³⁾.

9. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5, 6 e 7, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo III della *legge regionale 28 aprile 1983, n. 34* (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione *L.R. 31 luglio 1973, n. 26* e successive modificazioni), escluse comunque le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 17, comma 6, di detta legge.

9-bis. I rimborsi dovuti ai sensi dell'*articolo 32, comma 5, della L.R. 34/1983* sono erogati nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta Regionale ⁽²⁴⁾.

(12) Rubrica così sostituita dall'*art. 9, comma 1, lettera e), L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(13) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 15, lettera b), L.R. 5 agosto 2010, n. 13*.

(14) Comma modificato dall'*art. 7, comma 15, lettera c), L.R. 5 agosto 2010, n. 13*, dall'*art. 9, comma 1, lettera f), L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ed infine, dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 26 maggio 2016, n. 14*, a decorrere dal 31 maggio 2016, con l'applicabilità di cui all'art. 1, comma 2.

(15) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, lettera g), L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(16) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, lettera h), L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(17) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, lettera h), L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(18) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, lettera h), L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(19) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, lettera h)*, *L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(20) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, lettera h)*, *L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(21) Comma modificato dall'*art. 7, comma 15, lettera d)*, *L.R. 5 agosto 2010, n. 13*, poi sostituito dall'*art. 9, comma 1, lettera i)*, *L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ed infine, così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettere d) e e)*, *L.R. 26 maggio 2016, n. 14*, a decorrere dal 31 maggio 2016, con l'applicabilità di cui all'*art. 1, comma 2*.

(22) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, lettera i)*, *L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(23) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, lettera j)*, *L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(24) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, lettera k)*, *L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

Art. 9-bis

Referendum consultivo per l'incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo ⁽²⁵⁾.

1. A seguito della presentazione del progetto di legge conseguente alla verifica di cui all'articolo 7, comma 4-bis, il Consiglio regionale delibera, su proposta della commissione consiliare competente, in merito alla possibilità di assumere, in luogo dell'effettuazione del referendum consultivo di cui all'articolo 9 anche con le modalità di cui all'*articolo 26-bis della L.R. 34/1983*, i referendum già effettuati dai comuni interessati, anche al fine del contenimento della spesa pubblica. In caso di assunzione dei referendum effettuati dai comuni interessati, il Consiglio regionale delibera la non effettuazione del referendum di cui all'articolo 9, fatta salva l'applicazione, ai fini della valutazione dei risultati dei referendum assunti, dei commi 4 e 4-bis del medesimo articolo.

2. Le spese dei referendum consultivi comunali di cui all'articolo 7, comma 4-bis, sono rimborsate dalla Regione, qualora il Consiglio regionale deliberi di assumerli in luogo del referendum di cui all'articolo 9, nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Il referendum di cui all'articolo 7, comma 4-bis, si svolge con le modalità previste dal regolamento comunale, fermo restando quanto segue:

a) l'indizione è effettuata con deliberazione dei consigli comunali interessati;

b) gli uffici preposti sovrintendono alle operazioni elettorali e, in aula aperta al pubblico, procedono allo spoglio dei voti, computano i voti favorevoli e contrari alla proposta, redigono i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione;

c) il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore, il modello del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati, le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative sono stabiliti con decreto del dirigente regionale competente in materia di enti locali.

4. La delibera del Consiglio regionale di assunzione dei referendum consultivi comunali è pubblicata, unitamente ai verbali di proclamazione dei risultati della consultazione, nel Bollettino ufficiale della Regione.

4-bis. In caso di referendum per la contestuale incorporazione di due o più comuni in un comune ad essi contermini, le schede per la votazione referendaria devono essere redatte secondo il modello di cui al paragrafo 1 dell'allegato B bis. ⁽²⁶⁾

4-ter. In caso di indizione di referendum consultivo comunale per l'incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, il cui esito favorevole possa rendere altri comuni contermini al comune incorporante, in quest'ultimo e nei comuni ad esso potenzialmente contermini può essere indetto, nella stessa data, ulteriore referendum consultivo comunale ai fini dell'incorporazione degli stessi comuni nel comune incorporante. Le schede per la votazione referendaria devono essere redatte secondo il modello di cui al paragrafo 2 dell'allegato B bis. ⁽²⁷⁾

4-quater. Le disposizioni legislative per l'incorporazione di comuni non contermini che hanno effettuato il referendum consultivo comunale ai sensi del comma 4-ter acquistano efficacia a seguito dell'entrata in vigore delle norme che, prevedendo l'incorporazione di uno o più comuni in comune contiguo, rendono contermini a quest'ultimo i comuni inizialmente non contigui di cui al comma 4-ter. ⁽²⁸⁾

(25) Articolo aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lettera e)*, L.R. 8 luglio 2015, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(26) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera f)*, L.R. 26 maggio 2016, n. 14, a decorrere dal 31 maggio 2016. Vedi, anche, il *comma 3, art. 1, L.R. n. 14/2016*.

(27) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera f)*, L.R. 26 maggio 2016, n. 14, a decorrere dal 31 maggio 2016. Vedi, anche, il *comma 3, art. 1, L.R. n. 14/2016*.

(28) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera f)*, L.R. 26 maggio 2016, n. 14, a decorrere dal 31 maggio 2016. Vedi, anche, il *comma 3, art. 1, L.R. n. 14/2016*.

Art. 10

Adempimenti per il procedimento legislativo ⁽²⁹⁾

1. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale trasmesso dall'ufficio centrale per il referendum ai sensi della [L.R. 34/1983](#), comunica i risultati del referendum regionale consultivo di cui all'articolo 9 e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione con decreto ⁽³⁰⁾.

2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette i pareri di cui all'articolo 8 e i risultati del referendum di cui all'articolo 9 alla competente commissione consiliare per l'ulteriore corso del procedimento legislativo; il Consiglio regionale delibera, di norma, entro quarantacinque giorni dal ricevimento del verbale dell'ufficio centrale per il referendum, e comunque in modo da consentire, in caso di approvazione, l'entrata in vigore della legge di fusione il 1° gennaio dell'anno successivo ⁽³¹⁾.

2-bis. La tempistica di cui all'articolo 7, commi 3-bis e 4, e all'articolo 9, commi 2 e 7, non si applica alle domande di incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 ⁽³²⁾.

⁽²⁹⁾ Articolo così sostituito dall'[art. 9, comma 1, lettera l\)](#), [L.R. 8 luglio 2014, n. 19](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

⁽³⁰⁾ Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lettera f\)](#), [L.R. 8 luglio 2015, n. 20](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁽³¹⁾ Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lettera g\)](#), [L.R. 26 maggio 2016, n. 14](#), a decorrere dal 31 maggio 2016, con l'applicabilità di cui all'art. 1, comma 2.

⁽³²⁾ Comma aggiunto dall'[art. 3, comma 1, lettera g\)](#), [L.R. 8 luglio 2015, n. 20](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche il comma 3 del citato art. 3.

CAPO IV

Funzioni delle province e delle comunità montane

Art. 11

Successione nei rapporti

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni o al mutamento delle circoscrizioni comunali sono regolati dalla provincia competente per territorio, o, qualora si tratti di comuni montani, dalla comunità montana nel cui ambito territoriale ha sede il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulti ampliata, nell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Nei casi previsti dagli articoli 4 e 5, il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata, subentra nella titolarità delle

posizioni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che attengono al territorio o alle popolazioni sottratte al comune di origine.

3. È altresì trasferita, a domanda degli interessati e, in mancanza, d'ufficio, al comune di nuova istituzione o al comune la cui circoscrizione risulti ampliata, una quota proporzionale del personale del comune d'origine, ferme restando le posizioni di carriera ed economiche già acquisite.

4. I provvedimenti amministrativi e gli strumenti urbanistici dei comuni d'origine restano in vigore sino a quando non provveda il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata.

Art. 12

Coordinamento e provvedimenti sostitutivi

1. Le province e le comunità montane trasmettono alla Giunta regionale copia dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 8 e 11.

2. Qualora le province e le comunità montane non adempiano all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 11, i relativi provvedimenti, previa diffida e assegnazione di un termine a provvedere, vengono assunti dalla Giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente.

Art. 13

Rapporti finanziari

1. Le spese sostenute dalle province o dalle comunità montane per lo svolgimento delle funzioni disposte dalla presente legge sono a totale carico della Regione; a tal fine, nello stato di previsione della spesa dei singoli bilanci regionali di competenza è iscritto apposito stanziamento tra le spese correnti, al cui finanziamento si provvede con le entrate ordinarie della Regione.

2. La determinazione delle spese, delle modalità di documentazione e di anticipo o di rimborso è effettuata dalla Giunta regionale, su richiesta e d'intesa con la provincia e la comunità montana interessata.

TITOLO III

CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

Art. 14

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo regola l'esercizio della attività di promozione e di coordinamento regionale delle iniziative dei comuni dirette alla istituzione di

nuove province, nonché alla revisione delle circoscrizioni provinciali esistenti, così come previsto dall'articolo 133 della Costituzione e dall'*articolo 21 del D.Lgs. n. 267/2000*.

CAPO I

Istituzione di nuove province

Art. 15

Iniziativa

1. L'iniziativa di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, diretta all'istituzione di nuove province, spetta a ciascuno dei comuni destinati ad essere ricompresi nell'istituenda provincia.
 2. L'iniziativa può esplicarsi a norma delle procedure di cui al presente capo, se viene assunta da un numero di comuni non inferiore a un terzo di quelli ricompresi nell'area territoriale della nuova provincia.
-

Art. 16

Deliberazioni dei consigli comunali proponenti

1. L'iniziativa si esercita mediante deliberazione assunta dai consigli comunali proponenti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
 2. Le deliberazioni consiliari, oltre a rispondere ai criteri di cui all'*articolo 21 del D.Lgs. n. 267/2000*, devono contenere:
 - a) l'elenco dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale della nuova provincia;
 - b) l'indicazione della popolazione dell'area interessata, secondo i dati ISTAT, riferiti al mese di dicembre dell'anno precedente;
 - c) l'individuazione del comune capoluogo, sede della nuova provincia;
 - d) la delimitazione cartografica su scala 1:10.000 della provincia.
-

Art. 17

Atti di adesione all'iniziativa

1. Le deliberazioni dei comuni promotori dell'iniziativa sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale il quale, entro trenta giorni dalla loro ricezione, provvede alla loro trasmissione agli altri comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 2, lett. a), che non hanno promosso l'iniziativa.

2. Tali comuni sono tenuti a pronunciarsi circa l'adesione o meno all'iniziativa entro centottanta giorni dal ricevimento delle deliberazioni trasmesse ai sensi del comma 1.

3. La deliberazione di adesione non è valida se contiene osservazioni, specificazioni, condizioni o comunque elementi innovativi rispetto alla proposta.

Art. 18

Parere della Regione

1. Il Presidente della Giunta regionale esamina il contenuto delle deliberazioni richieste a norma dell'articolo 17 e, verificato che le deliberazioni favorevoli abbiano ottenuto l'adesione della maggioranza dei comuni interessati, che rappresentino altresì la maggioranza della popolazione complessiva del territorio dell'istituenda nuova provincia, trasmette la proposta al Consiglio regionale.

2. Il Consiglio regionale esprime con deliberazione il parere di cui al primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, entro il termine perentorio di sessanta giorni.

3. La deliberazione del Consiglio regionale, corredata delle deliberazioni dei comuni, è trasmessa ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

CAPO II

Revisione delle circoscrizioni provinciali

Art. 19

Iniziativa

1. L'iniziativa diretta al mutamento delle circoscrizioni provinciali ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, spetta al comune il cui territorio sia ubicato sul confine inter-provinciale, ovvero sia limitrofo ad esso.

2. L'iniziativa si esercita mediante deliberazione del consiglio comunale interessato, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 20

Trasmissione delle deliberazioni comunali

1. Le deliberazioni con le quali i comuni intendono passare ad altra circoscrizione provinciale, a norma dell'articolo 19, sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale, che, verificata la loro rispondenza alle prescrizioni di cui all'*articolo 21 del D.Lgs. n. 267/2000*, le trasmette al Consiglio regionale nel termine perentorio dei successivi trenta giorni.

Art. 21

Deliberazione del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale esprime, con deliberazione, il parere di cui al primo comma dell'articolo 133 della Costituzione.
 2. La deliberazione del Consiglio regionale, corredata delle deliberazioni dei comuni, viene trasmessa ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
-

CAPO III

Disposizioni comuni

Art. 22

Inammissibilità delle iniziative

1. L'iniziativa per la costituzione di una nuova provincia non è ammessa allorché la popolazione della medesima sia inferiore al limite minimo di duecentomila abitanti.
 2. È altresì preclusa l'iniziativa finalizzata al mutamento delle circoscrizioni provinciali, nei casi in cui il passaggio di un comune ad altra circoscrizione provinciale determini la diminuzione della popolazione della provincia preesistente al di sotto della soglia minima di duecentomila abitanti.
 3. I limiti di cui ai commi 1 e 2 possono essere derogati qualora ricorrano obiettive ragioni giustificative, da indicarsi specificatamente nelle deliberazioni comunali con le quali viene assunta l'iniziativa, nonché nel parere reso dalla Regione.
-

Art. 23

Referendum consultivo

1. Il Consiglio regionale, in attuazione dell'articolo 65 dello Statuto, può, se ne ravvisa la necessità, indire referendum consultivo tra le popolazioni interessate.
-

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI, ABROGATIVE E FINANZIARIE

Art. 24
Abrogazioni

1. Le leggi indicate nell'allegato A sono abrogate. Sono altresì abrogati:
 - a) il comma 9 dell'*articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2* (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario);
 - b) la lett. a) del comma 1 dell'*articolo 1 della legge regionale 18 giugno 2003, n. 8* (Modifiche a leggi regionali in materia di assetto istituzionale e sviluppo economico).
2. I risultati e gli effetti prodotti dalle leggi di cui all'allegato A, nonché gli atti adottati sulla base delle leggi stesse, permangono e restano validi. Tali leggi continuano inoltre ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti amministrativi attuativi ancora in corso.
3. Le leggi indicate nell'allegato B restano in vigore. Restano pure valide e confermate le modifiche apportate dall'*articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28* (Norme sulle circoscrizioni comunali) all'*articolo 25 della L.R. n. 34/1983*.

Art. 25
Norma finanziaria ⁽³³⁾

1. Alle spese per l'effettuazione dei referendum consultivi in materia di istituzione di nuovi comuni e di mutamento delle circoscrizioni o anche delle denominazioni comunali, di cui all'articolo 9, sia direttamente sostenute dalla Regione sia relative ai rimborsi delle spese sostenute dai comuni, si provvede con le risorse stanziata alla missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo" - programma 07 "Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.
2. Alle spese per i rimborsi alle province o alle comunità montane per le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni in materia di istituzione di nuovi comuni e di mutamento delle circoscrizioni o anche delle denominazioni comunali, di cui all'articolo 13, si provvede con le risorse appositamente stanziata alla missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali" - programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

(33) Articolo così sostituito dall'*art. 9, comma 1, lettera m)*, *L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

Allegato A

Allegato A (34)

LEGGI ABROGATE

L.R.	TITOLO
1 <i>L.R. 30 luglio 1976, n. 20</i>	Mutamento della denominazione del comune di Vallio in provincia di Brescia in quello di Vallio Terme
2 <i>L.R. 24 gennaio 1978, n. 14</i>	Aggregazione al comune di Busto Garolfo della frazione Olcella attualmente facente parte dei comuni di Arconate e di Dairago
3 <i>L.R. 24 gennaio 1978, n. 15</i>	Aggregazione del villaggio San Giuseppe del comune di Pieve Fissiraga al comune di Sant'Angelo Lodigiano
4 <i>L.R. 24 gennaio 1978, n. 16</i>	Distacco della borgata Costa Bella dal comune di Marchirolo e relativa aggregazione al comune di Marzio
5 <i>L.R. 24 gennaio 1978, n. 17</i>	Distacco della zona agricola compresa nel foglio n. 33 - sezione 2a - del comune di Morbegno e relativa aggregazione al comune di Albaredo
6 <i>L.R. 24 gennaio 1978, n. 18</i>	Distacco contrada Lenna centro dal comune di Piazza Brembana e aggregazione al comune di Lenna (Bergamo)
7 <i>L.R. 24 gennaio 1978, n. 19</i>	Aggregazione al comune di Averara, previo distacco dal comune di Santa Brigida, della frazione Piazza mulini in provincia di Bergamo
8 <i>L.R. 24 gennaio 1978, n. 20</i>	Aggregazione, previo distacco dal comune di Valnegrà, della contrada «L'oro» al comune di Lenna
9 <i>L.R. 24 aprile 1978, n. 37</i>	Modifica della <i>legge regionale 24 gennaio 1978, n. 20</i> - Aggregazione, previo distacco dal comune di Valnegrà, della contrada denominata «L'Oro» al comune di Lenna, con la sostituzione della relazione descrittiva dei confini ad essa allegata
10 <i>L.R. 24 aprile 1980, n. 42</i>	Distacco della borgata Rescaldina del comune di Bernate Ticino e relativa aggregazione al comune di Boffalora Sopra Ticino
11 <i>L.R. 10 maggio 1980, n. 55</i>	Distacco dal comune di Bregnano dell'area identificata dai mappali 1191 - 1192 - 2821/A - 2821/B - 2821/C e relativa aggregazione al comune di Rovellasca
12 <i>L.R. 26 maggio 1980, n. 63</i>	Aggregazione della frazione Cadè dei comuni di San Giorgio di Mantova e di Bigarello al comune di Roncoferraro
13 <i>L.R. 26 maggio 1980, n. 64</i>	Distacco della frazione Frola dal comune di Piazzolo e conseguente aggregazione al comune di Olmo al Grembo
14 <i>L.R. 18 gennaio 1982, n. 6</i>	Distacco della zona denominata Strapozzo dal comune di Rovello Porro e relativa aggregazione al comune di Rovellasca
15 <i>L.R. 5 maggio 1983, n. 38</i>	Aggregazione della borgata Nuova Curnasco e di alcune aree limitrofe site in comune di Treviolo al comune di Bergamo
16 <i>L.R. 27 giugno 1983, n. 52</i>	Mutamento della denominazione del comune di Isolato, in provincia di Sondrio, in quella di Madesimo
17 <i>L.R. 9 luglio 1984, n. 32</i>	Distacco della borgata Boffalora dal comune di Gombito e relativa aggregazione al comune di Formigara, <i>L.R. 2 dicembre 1973, n. 52</i>
18 <i>L.R. 8 settembre 1984, n. 46</i>	Variazione delle circoscrizioni comunali di Caselle Lurani e Castiraga Vidardo, in provincia di Milano
19 <i>L.R. 14 febbraio 1985, n. 10</i>	Distacco del rione San Pietro dal comune di Cuasso al Monte e relativa aggregazione al comune di Porto Ceresio
20 <i>L.R. 8 luglio 1989, n. 25</i>	Distacco del territorio denominato Balossina dal Comune di Mezzana Bigli e relativa aggregazione al Comune di Sannazzaro de' Burgondi in Provincia di Pavia
21 <i>L.R. 8 luglio 1989, n. 26</i>	Modifica dei confini territoriali tra i Comuni di Busto Garolfo e Dairago in Provincia di Milano
22 <i>L.R. 9 settembre 1989, n. 38</i>	Distacco del territorio compreso tra le Vie Campania, Circonvallazione, Papa Giovanni XXIII, Papa Pio XII, Piemonte, San Pietro, Don L. Sturzo, dal Comune di Villa Cortese, in Provincia di Milano, e relativa aggregazione al Comune di Busto Garolfo di n. 3 porzioni di territorio e relativa aggregazione al Comune di Villa Cortese, in provincia di Milano
23 <i>L.R. 13 febbraio 1990, n. 12</i>	Integrazione all' <i>art. 1 della L.R. 9 settembre 1989, n. 38</i> concernente «Distacco del territorio compreso tra le vie Campania, Circonvallazione, Papa Giovanni XXIII, Papa Pio XII, Piemonte, San Pietro, Don L. Sturzo, dal Comune di Villa Cortese, in Provincia di Milano, e relativa aggregazione al Comune di Busto Garolfo in provincia di Milano, e distacco dal Comune di Busto Garolfo di n. 3 porzioni di territorio e relativa aggregazione al Comune di Villa Cortese, in provincia di Milano»
24 <i>L.R. 7 settembre 1992, n. 28</i>	Norme sulle circoscrizioni comunali

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.

- 25 [L.R. 24 maggio 1993, n. 15](#) Norme per la promozione ed il coordinamento delle iniziative per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e per l'istituzione di nuove province
- 26 [L.R. 15 aprile 1995, n. 21](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Passirano, in provincia di Brescia e relativa aggregazione al comune di Ospitaletto, in provincia di Brescia
- 27 [L.R. 15 aprile 1995, n. 22](#) Distacco di alcune porzioni di territorio dal comune di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Mediglia, in provincia di Milano. Distacco di alcune porzioni di territorio dal comune di Mediglia, in provincia di Milano e relativa aggregazione al Comune di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano
- 28 [L.R. 15 aprile 1995, n. 23](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Lacchiarella, in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Basiglio, in provincia di Milano e distacco di una porzione di territorio dal comune di Basiglio, in provincia di Milano e relativa aggregazione al Comune di Lacchiarella, in provincia di Milano
- 29 [L.R. 7 luglio 1997, n. 26](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Arconate, in provincia di Milano. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Arconate, in provincia di Milano e relativa aggregazione al Comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano
- 30 [L.R. 7 luglio 1997, n. 27](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Somaglia, in provincia di Lodi, e relativa aggregazione al comune di Guardamiglio, in provincia di Lodi. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Guardamiglio, in provincia di Lodi e relativa aggregazione al Comune di Somaglia, in provincia di Lodi
- 31 [L.R. 7 luglio 1997, n. 28](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Milano
- 32 [L.R. 7 luglio 1997, n. 29](#) Distacco della frazione Mondiscia dal comune di Masciago Primo, in provincia di Varese, e relativa aggregazione al comune di Ferrera di Varese, in provincia di Varese
- 33 [L.R. 7 luglio 1997, n. 30](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Arluno, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Santo Stefano Ticino, in provincia di Milano
- 34 [L.R. 7 luglio 1999, n. 13](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Forcola, in provincia di Sondrio, e relativa aggregazione al comune di Ardenno, in provincia di Sondrio. Distacco di due porzioni di territorio dal comune di Ardenno, in provincia di Sondrio, e relativa aggregazione al Comune di Forcola, in provincia di Sondrio
- 35 [L.R. 27 marzo 2000, n. 16](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Rovato, in provincia di Brescia, e relativa aggregazione al comune di Cazzago San Martino, in provincia di Brescia
- 36 [L.R. 23 novembre 2001, n. 20](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Costa Masnaga, in provincia di Lecco, e relativa aggregazione al comune di Rogeno, in provincia di Lecco
- 37 [L.R. 7 ottobre 2002, n. 21](#) Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Copiano, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al Comune di Vistarino, in provincia di Pavia. Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Vistarino, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al Comune di Copiano, in provincia di Pavia
- 38 [L.R. 7 ottobre 2002, n. 22](#) Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Sedriano, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al Comune di Arluno, in provincia di Milano
- 39 [L.R. 7 ottobre 2002, n. 23](#) Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Remedello, in provincia di Brescia, e relativa aggregazione al Comune di Acquafredda, in provincia di Brescia
- 40 [L.R. 7 ottobre 2002, n. 24](#) Distacco di una porzione di territorio denominata «Case Montini» dal Comune di Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, e relativa aggregazione al Comune di Castagnato, in provincia di Brescia
- 41 [L.R. 7 ottobre 2002, n. 25](#) Distacco della frazione Ponti dal Comune di Brembilla, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al Comune di Sedrina, in provincia di Bergamo. Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Zogno, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al Comune di Sedrina in provincia di Bergamo
- 42 [L.R. 18 giugno 2003, n. 9](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Rogeno, in provincia di Lecco, e relativa aggregazione al comune di Bosisio Parini, in provincia di Lecco
- 43 [L.R. 24 marzo 2004, n. 6](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Lazzate in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Lentate sul Seveso in provincia di Milano
- 44 [L.R. 22 maggio 2004, n. 14](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Cesana Brianza, in provincia di Lecco e relativa aggregazione al comune di Bosisio Parini, in provincia di Lecco
- 45 [L.R. 22 maggio 2004, n. 15](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Mulazzano, in provincia di Lodi e relativa aggregazione al comune di Cervignano d'Adda, in provincia di Lodi. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Cervignano d'Adda, in provincia di Lodi e relativa aggregazione al Comune di Mulazzano in provincia di Lodi
- 46 [L.R. 9 agosto 2004, n. 20](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Rea, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al comune di Travacò Siccomario, in provincia di Pavia
- 47 [L.R. 9 agosto 2004, n. 21](#) Mutamento della denominazione del comune di Sant'Omobono Imagna, in provincia di Bergamo, in quella di Sant'Omobono Terme
- 48 [L.R. 21 dicembre 2004, n. 37](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Bressana Bottarone, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al comune di Rea, in provincia di Pavia
- 49 [L.R. 1 febbraio 2005, n. 3](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Ossona, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Marcallo con Casone, in provincia di Milano
- 50 [L.R. 1 febbraio 2005, n. 4](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Pavia e relativa aggregazione al comune di San Genesio ed Uniti, in provincia di Pavia
- 51 [L.R. 13 febbraio 2006, n. 4](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Costa Volpino, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al comune di Lovere, in provincia di Bergamo
- 52 [L.R. 24 aprile 2006, n. 9](#) Distacco di una porzione di territorio dal comune di Bastida Pancarana, in provincia di Pavia e relativa aggregazione al comune di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia e relativa aggregazione al Comune di Bastida Pancarana, in provincia di Pavia

53	L.R. 20 luglio 2006, n. 15	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Morbegno, in provincia di Sondrio e relativa aggregazione al comune di Albaredo per San Marco, in provincia di Sondrio
54	L.R. 1° ottobre 2007, n. 23	Rettifica dei confini dei comuni di Arluno e Vanzago in provincia di Milano
55	L.R. 15 ottobre 2007, n. 26	Mutamento della denominazione del comune di Lonato, in provincia di Brescia in quella di Lonato del Garda
56	L.R. 30 luglio 2008, n. 22	Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Campospinoso e Barbianello, in provincia di Pavia
57	L.R. 14 luglio 2009, n. 12	Mutamento della denominazione del comune di Rivanazzano, in provincia di Pavia, in quella di Rivanazzano Terme
58	L.R. 6 agosto 2009, n. 17	Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Carugo e Brenna, in provincia di Como
59	L.R. 25 gennaio 2010, n. 2	Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Bergamo e Orio al Serio, in provincia di Bergamo
60	L.R. 9 febbraio 2010, n. 10	Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Rodano e Vignate, in provincia di Milano
61	L.R. 12 agosto 2011, n. 15	Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Brembate e Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo
62	L.R. 15 giugno 2012, n. 10	Mutamento della denominazione del comune di Godiasco, in provincia di Pavia, in quella di Godiasco Salice Terme
63	L.R. 7 novembre 2013, n. 11	Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Cadorago e Fino Mornasco, in provincia di Como
64	L.R. 7 novembre 2013, n. 12	Mutamento della denominazione del comune di Tremosine, in provincia di Brescia, in quella di Tremosine sul Garda
65	L.R. 7 novembre 2013, n. 13	Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Lurate Caccivio e Villa Guardia in provincia di Como

(34) Allegato così modificato dall'[art. 9, comma 1, lettera n\), L.R. 8 luglio 2014, n. 19](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

Allegato B

Allegato B ⁽³⁵⁾

LEGGI CHE RESTANO IN VIGORE

	L.R.	TITOLO
1	L.R. 29 novembre 2002, n. 29	Istituzione del comune di San Siro, mediante fusione dei comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico, in provincia di Como
2	L.R. 22 maggio 2004, n. 13	Istituzione del comune di Baranzate in provincia di Milano
3	L.R. 10 febbraio 2011, n. 1	Istituzione del Comune di Gravedona ed Uniti, mediante fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona, in provincia di Como
4	L.R. 30 gennaio 2014, n. 2	Istituzione del comune di Sant'Omobono Terme, mediante la fusione dei comuni di Sant'Omobono Terme e Valsecca, in provincia di Bergamo
5	L.R. 30 gennaio 2014, n. 3	Istituzione del comune di Val Brembilla, mediante la fusione dei comuni di Brembilla e Gerosa, in provincia di Bergamo
6	L.R. 30 gennaio 2014, n. 4	Istituzione del comune di Bellagio, mediante la fusione dei comuni di Bellagio e Civenna, in provincia di Como
7	L.R. 30 gennaio 2014, n. 5	Istituzione del comune di Colverde, mediante la fusione dei comuni di Drezzo, Gironico e Parè, in provincia di Como
8	L.R. 30 gennaio 2014, n. 6	Istituzione del comune di Verderio, mediante la fusione dei comuni di Verderio Inferiore e Verderio Superiore, in provincia di Lecco
9	L.R. 30 gennaio 2014, n. 7	Istituzione del comune di Cornale e Bastida, mediante la fusione dei comuni di Cornale e Bastida dé Dossi, in provincia di Pavia
10	L.R. 30 gennaio 2014, n. 8	Istituzione del comune di Maccagno con Pino e Veddasca, mediante la fusione dei comuni di Maccagno, Pino sulla sponda del Lago Maggiore e Veddasca, in provincia di Varese
11	L.R. 30 gennaio 2014, n. 9	Istituzione del comune di Borgo Virgilio, mediante la fusione dei comuni di Virgilio e Borgoforte, in provincia di Mantova
12	L.R. 30 gennaio 2014, n. 10	Istituzione del comune di Tremezzina, mediante la fusione dei comuni di Lenno, Ossuccio, Tremezzo e Mezzegra, in provincia di Como

(35) Allegato così modificato dall'*art. 9, comma 1, lettera o), L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

Allegato B-bis - Modelli per quesiti referendari

Allegato B-bis ⁽³⁶⁾

Modelli per quesiti referendari

Paragrafo 1 (Contestuale incorporazione di due o più comuni in comune ad essi contermini. Articolo 9-bis)

A (comune contermini al comune incorporante)

Volete che il comune A sia fuso per incorporazione nel comune B?

Volete che il comune A sia fuso per incorporazione nel comune B, sapendo che anche C, che oggi vota per l'incorporazione in B, potrebbe essere incorporato?

B (comune incorporante)

Volete che il comune A sia incorporato nel comune B?

Volete che il comune C sia incorporato nel comune B?

C (comune contermini al comune incorporante)

Volete che il comune C sia fuso per incorporazione nel comune B?

Volete che il comune C sia fuso per incorporazione nel comune B, sapendo che anche A, che oggi vota per l'incorporazione in B, potrebbe essere incorporato?

Paragrafo 2 (Incorporazione di uno/più comuni in comune ad esso/i non contermini)

A (comune non direttamente contermini al comune incorporante)

Volete che il comune A sia fuso per incorporazione nel comune C, a seguito di

B (comune contermini al comune incorporante)

Volete che il comune B sia fuso per incorporazione nel comune C?

C (comune incorporante)

Volete che il comune B sia incorporato nel comune C?

eventuale incorporazione
anche del comune B, che
vota oggi per
l'incorporazione in C?

Volete che il comune B sia
fuso per incorporazione nel
comune C, sapendo che, in
caso di esito favorevole del
procedimento, anche A, che
vota oggi, potrebbe essere
incorporato in C?

Volete che il comune
A, a seguito
dell'eventuale
incorporazione del
comune B nel
comune C, sia a sua
volta incorporato al
comune C?"

(36) Allegato aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera h)*, *L.R. 26 maggio 2016, n. 14*, a decorrere dal 31 maggio 2016. Vedi, anche, il *comma 3, art. 1, L.R. n. 14/2016*.